

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 aprile 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 3.

Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale). (15R00147) Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1.

Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale. (15R00143) Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2014, n. 6.

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni. (15R00167) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2014, n. 7.

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici. (15R00168) Pag. 16

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2015, n. 2.

Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica. (15R00139) Pag. 22


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 gennaio 2015, n. 3.

Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (15R00140) Pag. 31

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 45.

Rendiconto generale per l'esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. (15R00148) Pag. 32





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 3.

Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 3 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce il valore della solidarietà e promuove la collaborazione con i soggetti del territorio per la realizzazione di un piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'obiettivo di:

- a) attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie;
- b) sostenere la crescita socio-economica di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale;
- c) favorire la solidarietà reciproca e la collaborazione tra cittadini, valorizzando il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale nelle forme del microcredito sociale e del prestito sociale d'onore e la solidarietà e la collaborazione tra cittadini.

3. La Regione, per la realizzazione del piano di cui al comma 1, riconosce, valorizza e promuove la costituzione di modelli di collaborazione tra i soggetti del territorio regionale, con particolare riferimento agli accordi tra enti pubblici e soggetti privati operanti in ambito sociale nel territorio regionale.

4. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea degli interventi, alla gestione delle risorse di cui alla presente legge provvede la Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2.

Limiti di accesso al credito sociale

1. I soggetti beneficiari del credito sociale possono accedere nuovamente ai finanziamenti trascorsi dodici mesi dalla restituzione del precedente.

2. Sono esclusi dai finanziamenti del credito sociale:

- a) i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento;
- b) i soggetti che, nell'arco degli ultimi tre anni, presentino situazioni pregiudizievoli a loro carico, quali pignoramenti o condanne per reati contro la persona o contro il patrimonio.

Art. 3.

Divieto di cumulo

1. I finanziamenti del credito sociale non sono cumulabili tra loro o con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

Capo II

MICROCREDITO SOCIALE

Art. 4.

Iniziative di microcredito sociale


1. Per la realizzazione delle iniziative volte a favorire l'accesso al microcredito sociale, la Regione si avvale di un soggetto gestore dotato di autonomia statutaria e gestionale che opera senza fini di lucro in settori di utilità sociale, a vantaggio della collettività, individuato attraverso una procedura pubblica.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) approva l'avvio della procedura pubblica per la selezione del soggetto gestore di cui al comma 1 e il relativo avviso pubblico;
- b) nomina i componenti della commissione di valutazione delle candidature;
- c) stabilisce i requisiti minimi e la documentazione da presentare per partecipare alla selezione;
- d) indica i criteri di valutazione per procedere alla determinazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto gestore.

3. Il soggetto gestore, per l'attuazione delle iniziative di microcredito sociale, può finanziarsi attraverso:

- a) trasferimenti regionali;
- b) rientri derivanti dalle restituzioni da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di microcredito;
- c) fondi statali o europei;
- d) ulteriori risorse pubbliche o private.



4. La struttura regionale competente in materia di credito sociale, di seguito denominata struttura competente, stipula con il soggetto gestore apposita convenzione, a titolo gratuito, di durata triennale, eventualmente rinnovabile, approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5. La convenzione di cui al comma 4 prevede l'obbligo in capo al soggetto gestore di convenzionamento con un istituto di credito operante sul territorio regionale per la gestione delle pratiche relative all'erogazione del finanziamento.

6. Spetta inoltre al soggetto gestore:

a) il monitoraggio dei programmi di intervento di cui all'art. 6, comma 3;

b) la gestione dell'elenco dei volontari specializzati di cui all'art. 7.

7. Il soggetto gestore trasmette alla struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate.

Art. 5.

Caratteristiche del microcredito sociale

1. Il microcredito sociale consiste nell'apertura di credito in conto corrente finalizzata ad affrontare i-bisogni primari dell'individuo e della famiglia o a superare situazioni di difficoltà economica.

2. Il microcredito sociale risponde ad esigenze di:

a) straordinarietà, in quanto il fabbisogno finanziario è temporaneo, inaspettato e non affrontabile con la disponibilità liquida a disposizione del richiedente;

b) essenzialità, in quanto il fabbisogno finanziario è legato a-bisogni primari del richiedente, quali la casa e i beni durevoli essenziali.

3. In particolare, le spese ammissibili per accedere al microcredito sociale consistono in:

a) depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa;

b) spese per i canoni di locazione;

c) spese condominiali;

d) spese, anche rateizzabili, per traslochi, consumi di acqua, gas e energia;

e) spese straordinarie legate ad eventi particolari, quali nascite, malattie, funerali;

f) spese per l'acquisto e la manutenzione di automezzi, di mobilio o elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;

g) spese per interventi straordinari e urgenti di manutenzione dell'abitazione principale;

h) versamento di contributi per l'ottenimento delle pensioni;

i) spese per generi alimentari di prima necessità, nei limiti indicati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori categorie di spesa ammissibili nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Gli importi del microcredito sociale sono compresi tra un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 3.000. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della giunta regionale.

6. L'accesso al microcredito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria e consente di usufruire di forme di restituzione agevolate.

Art. 6.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del microcredito sociale i soggetti il cui deficit è rappresentato dall'impossibilità di accedere al credito per le vie ordinarie, meritevoli di fiducia e portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità tali da consentire il superamento, nel tempo, della situazione di-bisogno, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel corso dell'ultimo triennio;

c) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore al periodo concordato per la restituzione del finanziamento ricevuto;

e) possedere un indicatore regionale della situazione economica (IRSE) tale da consentire la restituzione del finanziamento.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del microcredito sociale.

3. Al fine di accedere al microcredito sociale, i soggetti interessati concordano e sottoscrivono un programma di intervento, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali e dei volontari specializzati di cui all'art. 7, nel quale sono evidenziati le modalità con cui il finanziamento contribuisce a superare il momento di crisi e gli ulteriori interventi e strumenti di supporto da attivare.

Art. 7.

Volontari specializzati


1. Ai fini della presente legge, sono volontari specializzati i soggetti iscritti all'apposito elenco, istituito presso il soggetto gestore.

2. I volontari iscritti all'elenco di cui al comma 1:

a) verificano la sussistenza dei requisiti formali di ammissione in capo ai richiedenti;

b) concordano e predispongono con i richiedenti e con il supporto dei servizi sociali territoriali i programmi di intervento di cui all'art. 6, comma 3, valutandone la sostenibilità e l'efficacia;

c) predispongono la lettera di presentazione del soggetto richiedente da allegare alla domanda;



d) assistono i richiedenti nella compilazione delle domande;

e) controllano la destinazione dei finanziamenti di microcredito sociale, verificando la documentazione presentata dal beneficiario attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato richiesto il finanziamento;

f) curano i rapporti con i richiedenti per il regolare rimborso dei finanziamenti, sostenendoli nell'ambito del programma di intervento di cui all'art. 6, comma 3;

g) offrono sostegno ai richiedenti per migliorare la gestione del bilancio familiare.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e gli obblighi di formazione dei volontari iscritti.

4. Il soggetto gestore, con fondi propri, garantisce ai volontari iscritti all'elenco di cui al comma 1 la partecipazione ad un percorso formativo specifico, relativo all'ambito di intervento del presente capo, e il monitoraggio costante rispetto all'uniformità del loro operato.

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di microcredito sociale sono presentate al soggetto gestore, che provvede a trasmetterle all'istituto di credito convenzionato, e sono corredate della seguente documentazione:

a) lettera di presentazione di un volontario specializzato iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 con allegato il programma di intervento di cui all'art. 6, comma 3;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo anagrafico;

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti di cui alla presente legge o altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico;

d) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità che attesti il possesso di un IRSE compreso nei limiti minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di verificare, preventivamente alla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti di accesso al microcredito sociale nonché per ogni ulteriore informazione, i soggetti interessati possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali o agli sportelli sociali dislocati sul territorio regionale. Gli sportelli sociali organizzano, inoltre, gli incontri tra i richiedenti e i volontari specializzati di cui all'art. 7.

Art. 9.

Istruttoria

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'istituto di credito svolge la relativa istruttoria, richiedendo eventuale ulteriore documentazione, comunica gli esiti al richiedente e attiva le procedure di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui emergano aspetti critici nella fase di valutazione, l'istituto di credito trasmette la domanda e la relativa documentazione al soggetto gestore che, sentito il dirigente della struttura competente, esprime il proprio parere sull'ammissibilità della domanda a finanziamento.

2. Al termine dell'istruttoria, l'istituto di credito trasmette al soggetto gestore e alla struttura competente la documentazione relativa alle domande ammesse a finanziamento nonché, ogni trimestre, un report con i dati essenziali relativi ai finanziamenti di microcredito sociale erogati e ai relativi rimborsi, ai fini del monitoraggio degli stessi.

3. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo dell'ente gestore.

Art. 10.

Erogazione

1. I finanziamenti di microcredito sociale sono erogati dall'istituto di credito, in una o più soluzioni, secondo quanto stabilito nel contratto sottoscritto dal soggetto beneficiario del finanziamento di microcredito con l'istituto di credito.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di microcredito sociale sono tenuti a presentare al soggetto gestore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato concesso il finanziamento.

Art. 11.

Restituzione

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di microcredito sociale devono restituire all'istituto di credito la somma erogata entro il termine stabilito nel contratto, il quale non può essere superiore a tre anni.

2. I finanziamenti sono restituiti mediante rate posticipate alle quali è applicato un tasso d'interesse agevolato, differenziato in base alla durata e all'importo del finanziamento, stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di restituzione dei finanziamenti.

3. Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze di pagamento del finanziamento, l'istituto di credito informa il soggetto gestore che si attiva per valutare le modalità di intervento. Laddove non sia possibile la restituzione del finanziamento, per ragioni motivate e documentate, il soggetto gestore, sentito il dirigente della struttura competente, dispone differenti modalità di restituzione o, in subordine, propone il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato, ponendolo a carico del fondo dell'ente gestore.



Capo III

PRESTITO SOCIALE D'ONORE

Art. 12.

Prestito sociale d'onore

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede prestiti sociali d'onore per il sostegno delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si trovino in situazioni di grave difficoltà economica e sociale.

2. Il prestito sociale d'onore risponde ad esigenze di:

a) straordinarietà, immediatezza e temporaneità, al fine di consentire il superamento di situazioni di emergenza;

b) essenzialità, al fine di consentire il soddisfacimento di bisogni primari, quali la casa e i beni durevoli essenziali.

Art. 13.

Caratteristiche del prestito sociale d'onore

1. Il prestito sociale d'onore consiste in un finanziamento, di importo compreso tra un minimo di euro 750 e un massimo di euro 2.000. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il prestito sociale d'onore è restituito attraverso l'impiego da parte del beneficiario o, per giustificati motivi, di un suo parente di primo grado o appartenente allo stesso nucleo familiare, di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale o ambientale, da realizzarsi presso gli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 15.

3. Sono finanziabili con il prestito sociale d'onore le spese di cui all'art. 5, comma 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori categorie di spesa ammissibili nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

4. L'accesso al prestito sociale d'onore è esente dal pagamento di spese d'istruttoria.

Art. 14.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del prestito sociale d'onore coloro che si trovino in situazioni temporanee di grave difficoltà economica e sociale, dovute a problematiche individuali, familiari, lavorative o abitative, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel corso dell'ultimo triennio;

c) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale ricevuto;

e) possedere un IRSE compreso nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori criteri per l'individuazione dei beneficiari del prestito sociale d'onore.

3. Al fine di accedere al prestito sociale d'onore, i richiedenti devono concordare e sottoscrivere con la struttura competente un progetto, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali, relativo alla restituzione in ore di attività presso uno degli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 15, nel quale sono evidenziate le modalità con cui il prestito sociale contribuisce a superare il momento di difficoltà e gli ulteriori interventi e strumenti di supporto da attivare.

4. I soggetti beneficiari del prestito sociale d'onore presentano alla struttura competente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato concesso il prestito sociale.

Art. 15.

Elenco degli enti di accoglienza per i progetti di prestito sociale d'onore

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli enti disponibili a sostenere i progetti di cui all'art. 14, comma 3.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco:

a) gli enti pubblici con sede nel territorio regionale, che possono gestire i progetti di restituzione direttamente o indirettamente tramite società cooperative sociali di tipo B e C con le quali siglare apposita convenzione ove sia loro riconosciuto un rimborso delle spese per la realizzazione dei progetti;

b) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), per facilitare l'accesso delle persone al mondo del volontariato o per lo svolgimento di attività accessorie rispetto alle finalità statutarie delle associazioni;

c) enti, fondazioni, associazioni e società cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'attuazione del comma 2.

4. Gli enti iscritti devono, in particolare:

a) avvalersi della presenza dei beneficiari del prestito sociale d'onore per la realizzazione delle attività previste nei progetti di restituzione, in collaborazione con gli operatori dell'ente, valorizzando le loro competenze e capacità;

b) definire il numero massimo di posti disponibili per la realizzazione dei progetti di restituzione;



c) nominare un tutor al quale compete la sorveglianza generale sull'attività dei beneficiari e la cura dell'esatta applicazione delle norme che regolano il prestito sociale d'onore;

d) comunicare alla struttura competente le attività e il calendario concordati con il beneficiario di ciascun progetto di restituzione;

e) rilevare, su appositi registri messi a disposizione dalla struttura competente, le presenze giornaliere dei beneficiari comunicando alla struttura stessa le date di inizio e termine del progetto di restituzione;

f) segnalare tempestivamente eventuali criticità relative allo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione;

g) presentare alla struttura competente una relazione conclusiva su ciascun progetto di restituzione;

h) presentare alla struttura competente, ogni trimestre, un report complessivo sulle attività di restituzione svolte dai beneficiari all'interno della propria struttura;

i) mettere a disposizione del beneficiario quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione;

j) provvedere alla stipulazione di idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile presso una compagnia operante nel settore;

k) adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro nei confronti dei beneficiari.

5. La struttura competente provvede annualmente alla revisione dell'elenco, verificando il regolare svolgimento, da parte di ogni ente iscritto, delle attività indicate al comma 4. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione dall'elenco e il conseguente trasferimento presso altro ente dei progetti di restituzione in atto.

Art. 16.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore devono essere presentate alla struttura competente corredate della seguente documentazione:

a) progetto di restituzione di cui all'art. 14, comma 3, controfirmato dal richiedente e dall'ente disponibile a sostenere il progetto stesso;

b) preventivi delle spese per le quali si chiede il prestito;

c) DSU in corso di validità che attesti il possesso di un IRSE compreso nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2007, sulla composizione del nucleo anagrafico;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti previsti dalla presente legge o altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

2. Al fine di verificare, preventivamente alla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti di accesso al prestito sociale d'onore nonché per ogni ulteriore informazione, i soggetti interessati possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali o agli sportelli sociali dislocati sul territorio regionale.

Art. 17.

Procedure di valutazione del prestito sociale d'onore

1. Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore sono sottoposte alla valutazione di apposita commissione, composta:

a) dal dirigente della struttura competente, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o da un assistente sociale del servizio sociale professionale regionale, da lui delegato;

c) da un dipendente appartenente alle strutture di cui alle lettere a) e b).

2. La commissione, previa valutazione tecnica, esprime un parere obbligatorio e vincolante sulle domande di concessione dei prestiti sociali d'onore.

3. La commissione, su indicazione dei servizi sociali territoriali, può disporre che i prestiti sociali d'onore siano erogati a terzi qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del progetto di restituzione.

4. La commissione si riunisce almeno una volta al mese. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

Art. 18.

Istruttoria

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura competente svolge la relativa istruttoria, richiedendo eventuale ulteriore documentazione, e iscrive la domanda all'ordine del giorno della prima riunione utile della commissione di cui all'art. 17.

2. A seguito della valutazione positiva da parte della commissione di cui all'art. 17, la struttura competente comunica gli esiti al richiedente e attiva le procedure di assegnazione del prestito sociale d'onore e di avvio del progetto di restituzione.

3. La struttura competente presenta, ogni trimestre, alla commissione di cui all'art. 17, un report con i dati essenziali relativi ai progetti di restituzione dei prestiti sociale d'onore ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio degli stessi.

4. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.



Art. 19.

Erogazione

1. I prestiti sociali d'onore sono erogati dalla struttura competente, in una o più soluzioni, secondo quanto stabilito nel progetto di restituzione sottoscritto dal beneficiario.

Art. 20.

Restituzione

1. I beneficiari dei prestiti sociali d'onore devono restituire il finanziamento in ore di attività entro il termine stabilito nel progetto di restituzione, il quale non può essere superiore a due anni.

2. Nel caso in cui non siano rispettati le modalità e i tempi della restituzione del prestito sociale, la struttura competente informa la commissione di cui all'art. 17, al fine di individuare le modalità di intervento o disporre differenti modalità di restituzione.

Capo IV

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Art. 21.

Caratteristiche delle iniziative

1. Nell'ambito del piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, sono inserite iniziative di solidarietà sociale, gestite direttamente dai soggetti promotori, pubblici e privati, con sede operativa nel territorio regionale, rivolte a soggetti e nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta che si trovino in situazione di disagio socio-economico o di esclusione sociale.

2. Le iniziative di solidarietà sociale possono prevedere:

a) la costituzione di banche del tempo, attraverso lo scambio di competenze e prestazioni a rilevanza sociale, culturale o ambientale tra i soggetti interessati;

b) la redistribuzione delle eccedenze alimentari e di altre tipologie di beni, attraverso la collaborazione in rete dei soggetti interessati, pubblici e privati, del territorio;

c) la partecipazione diretta di persone che versano in situazione di disagio socio-economico ad attività a rilevanza sociale, culturale o ambientale, al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo e sviluppare e mantenere capacità e competenze acquisite.

Art. 22.

Gruppo di coordinamento e monitoraggio delle iniziative di solidarietà sociale

1. Nell'ambito del piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, è istituito il gruppo di coordinamento e monitoraggio delle iniziative di solidarietà sociale, di seguito denominato gruppo di coordinamento.

2. Il gruppo di coordinamento è composto:

a) dal dirigente della struttura competente o suo delegato, con funzione di coordinamento;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o suo delegato;

c) da un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (CPEL);

d) dal coordinatore del piano di zona regionale;

e) da un rappresentante dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

f) da due rappresentanti del Forum del terzo settore;

g) dal soggetto, pubblico o privato, promotore o referente dell'iniziativa di solidarietà.

3. Il gruppo di coordinamento, in collaborazione con i promotori delle iniziative di cui al presente capo, svolge, in particolare le seguenti attività:

a) facilita il coordinamento del programma delle iniziative di solidarietà sociale di cui all'art. 21;

b) promuove la ricerca di risorse per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 21;

c) supporta l'azione di monitoraggio e valutazione sulle iniziative attivate;

d) partecipa alla progettazione e al coordinamento degli interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio;

e) presenta alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una relazione annuale sulle attività realizzate in attuazione del presente capo.

4. La partecipazione ai lavori del gruppo di coordinamento è gratuita.

5. Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni altra modalità di funzionamento del gruppo di coordinamento è stabilita dal regolamento interno, da adottare all'atto di insediamento del gruppo stesso.

6. Il gruppo di coordinamento può riunirsi anche in sottogruppi con obiettivi specifici di lavoro o in relazione a singole iniziative di solidarietà.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Per le domande di concessione del microcredito e del prestito sociale d'onore di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale), presentate entro il 31 dicembre 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste nella predetta legge regionale.

2. In relazione alle domande di cui al comma 1, relative a progetti di microcredito, nei casi di cui all'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 52/2009, il comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 52/2009, è autorizzato



a individuare differenti modalità di restituzione dei prestiti, per permettere ai soggetti beneficiari, a fronte di giustificati motivi, di onorare il debito assunto, anche in forme diverse rispetto a quanto stabilito dai contratti sottoscritti dai beneficiari del microcredito.

3. In relazione alle domande di cui al comma 1, relative a concessione di prestiti sociali d'onore, il soggetto beneficiario del prestito può chiedere di avvalersi di modalità di restituzione differenti rispetto a quella indicata al momento della presentazione della domanda, previa sottoscrizione di apposita convenzione relativa alle modalità di restituzione e previa valutazione positiva del comitato di cui all'art. 6 della legge regionale n. 52/2009.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, può trasferire le giacenze disponibili sul fondo di cui all'art. 2 dalla legge regionale n. 52/2009 nei fondi di rotazione istituiti con leggi regionali presso la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., in relazione alle richieste di utilizzo dei medesimi.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale n. 52/2009;
- b) l'art. 13 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 10;
- c) il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui € 250.000 a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.8.5.10 (Famiglie - Interventi di correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.4.2.15 (Fondi da ripartire - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione) per annui € 250.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A 1 dell'allegato n. 2/B al bilancio suddetto.

4. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti sono autorizzati secondo le modalità di cui all'art. 25, collima 3, della legge regionale n. 48/1995.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 gennaio 2015.

ROLLANDIN

15R00147

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1.

Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale.

(Pubblicata nel 2° supplemento al numero 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pagamenti centralizzati dei fornitori delle aziende sanitarie regionali

1. Al fine di adeguare alle disposizioni europee e uniformare i termini di pagamento dei fornitori e di rendere trasparenti, anche ai fini del controllo, la gestione contabile e finanziaria delle aziende sanitarie regionali, la Regione, a valere sulle somme trasferite dallo Stato a titolo di fondo sanitario nazionale destinato alle aziende medesime, è autorizzata ad attivare azioni volte a realizzare il pagamento centralizzato dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizi, sia pubblici che privati, delle aziende sanitarie regionali, avvalendosi della società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A..



2. Le modalità di attuazione delle azioni di cui al comma 1 sono deliberate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La Giunta regionale, a partire dall'entrata in funzione di un sistema di pagamento centralizzato dei fornitori, comunica annualmente alla commissione consiliare competente i risultati raggiunti dall'applicazione del comma 1.

Art. 2.

Alienazione del patrimonio regionale

1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, dispone un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 3.

Permuta di beni immobili regionali

1. Al fine di ridurre i costi gestionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la dismissione di beni immobili non funzionali all'attività istituzionale mediante permuta con immobili anche utilizzati in regime di locazione.

Art. 4.

Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio di immobili regionali

1. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per le finalità istituzionali di queste ultime. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

2. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nonchè in favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative, ai fini della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale, culturale, sportiva e ricreativa. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico dei soggetti utilizzatori.

3. Con apposito regolamento regionale, approvato previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei relativi canoni.

Art. 5.

Attribuzioni in uso a titolo oneroso di immobili regionali

1. La Regione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione e riqualificazione del proprio patrimonio, procede alla pubblicazione di bandi per l'attribuzione di immobili in uso a terzi a titolo oneroso, in concessione e per un periodo non superiore ad anni cinquanta per i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile o con contratti di locazione per quelli del patrimonio disponibile.

2. Le attribuzioni in uso di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'assegnatario finalizzati al recupero del patrimonio, a fronte di una riduzione del canone.

3. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, disciplina, sentita la commissione consiliare competente, le modalità per l'attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2, la durata ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei relativi canoni.

Art. 6.

Disposizioni per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i prestiti sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A..

2. La Giunta regionale, prima della chiusura dell'operazione, è tenuta ad acquisire il parere della commissione consiliare competente.

Art. 7.

Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche

1. La Regione, al fine di garantire il massimo utilizzo delle aree industriali in totale o parziale proprietà pubblica, promuove senza oneri aggiuntivi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un censimento di tali aree.

2. La Regione, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo piemontese, prevede modalità di locazione agevolata delle aree di cui al comma 1.

Art. 8.

Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie regionali

1. Al fine di valorizzare il patrimonio regionale di proprietà delle aziende sanitarie regionali, le stesse procedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente



legge, all'individuazione degli immobili di proprietà non utilizzati per la diretta erogazione di servizi sanitari, per la successiva alienazione dei medesimi.

2. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell'edilizia sanitaria e per l'acquisto di macchinari e attrezzature tramite programmi definiti dalla Giunta regionale e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 9.

Norme in materia di razionalizzazione dei costi del personale

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale anche dirigente, la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali nonché le aziende sanitarie locali limitatamente all'area amministrativa, nell'adottare piani di razionalizzazione e contenimento dei costi, possono avvalersi per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. L'art. 14 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato.

Art. 10.

Applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano anche agli enti e società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge 90/2014.

Art. 11.

Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. Razionalizzazione delle società partecipate dirette e indirette

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale presenta un piano di razionalizzazione e riorganizzazione alla commissione consiliare competente che si esprime con parere obbligatorio e vincolante.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.

4. La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie alla riunificazione delle due società.

Art. 12.

Disposizioni in ordine al personale delle società partecipate

1. Gli enti, le agenzie, i consorzi, le società direttamente partecipate o partecipate tramite Finpiemonte S.p.A. o Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza procedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approvare programmi di riduzione del personale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere, in casi di documentate necessità, a procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato con priorità alla stabilizzazione dell'organico precario già in essere.

3. La spesa per consulenze e incarichi professionali sostenuta dai soggetti di cui al comma 1 deve essere inferiore all'80 per cento rispetto all'importo minore raggiunto negli ultimi cinque anni.

Art. 13.


Alienazione del patrimonio di società partecipate

1. La Giunta regionale dà mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di provvedere alla alienazione del patrimonio inutilizzato delle società partecipate.

Art. 14.

Razionalizzazione delle sedi

1. Al fine di conseguire un maggior risparmio e ridurre gli oneri organizzativi, le sedi delle agenzie, aziende o società regionali sono ubicate, salvo indisponibilità, esclusivamente in immobili adeguati alle attività di proprietà della Regione. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale presenta un piano di razionalizzazione alla commissione consiliare competente.



Art. 15.

Disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili

1. Al fine di favorire ed accelerare l'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, le previsioni di cui al secondo capoverso del comma 3 dell'art. 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono anticipate all'esercizio 2014.

Art. 16.

Disposizioni contabili in merito al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

1. In attuazione dell'art. 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015') ed al fine di dare copertura agli oneri derivanti, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, sono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

a) un capitolo di entrate nell'ambito dell'UPB A1102 relativo al maggior gettito derivante dalle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), per il finanziamento degli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti-territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ovvero dell'art. 1, comma 456, della legge 190/2014, con una dotazione di euro 70.000.000,00;

b) un capitolo di entrate nell'ambito dell'UPB A1102 quale quota del gettito dell'addizionale regionale IRPEF per il finanziamento degli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 ovvero dell'art. 1, comma 456, della legge 190/2014, con una dotazione di euro 81.000.000,00;

c) un capitolo di spese nell'ambito dell'UPB A11041, denominato "Concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale - art. 1, comma 456, legge 190/2014", con una dotazione di euro 151.000.000,00 relativo al concorso agli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 assunti dalla gestione commissariale.

2. Agli stanziamenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), si fa fronte mediante variazione compensativa all'interno dell'UPB A1 102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015. La Giunta regionale è autorizzata con proprio provvedimento ad apportare eventuali ulteriori variazioni compensative all'interno dell'UPB A1 102 che si rendono necessarie.

3. Agli oneri di cui al precedente comma 1, lettera c), si fa fronte mediante variazione compensativa all'interno dell'UPB A11041 e riduzione dell'UPB A11043 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

Art. 17.

Integrazione delle funzioni dell'IPLA, dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del-territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte tramite l'integrazione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA), dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico della nuova realtà regionale e le funzioni strumentali a essa attribuite.

3. La Giunta regionale provvede a elaborare le proposte necessarie alla riunificazione delle due strutture entro giugno 2015.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32

1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), così come sostituita dalla legge regionale 30 agosto 2010, n. 18 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 32/1982 è sostituita dalla seguente:

"c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 900,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1) non risulti regolarmente immatricolato;
- 2) sia privo di targa;
- 3) sia privo di assicurazione."

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e riorganizzazione delle strutture dell'ARPA

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è aggiunta la seguente: "e-bis) contenimento della spesa pubblica e rispetto dei costi standard per tipologia di prestazione."

2. L'art. 10 della legge regionale 60/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (*Strutture periferiche*). — 1. L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita da un numero massimo di quattro dipartimenti e dai rispettivi servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.



2. A ciascun dipartimento è preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

3. L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, sentite le province."

3. Il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede entro il 30 giugno 2015, tramite le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente, alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di strutture organizzative dell'Agenzia finalizzate al conseguimento di ulteriori riduzioni della spesa, garantendo il rispetto delle funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 60/1995.

4. Ogni riferimento ai dipartimenti provinciali o sub-provinciali nell'ambito della legge regionale 60/1995 deve intendersi rivolto ai dipartimenti di cui all'art. 10 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63

1. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'elaborazione degli standard formativi regionali può essere supportata da gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche per gli standard, disciplinate dalla Giunta regionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organismi ed in deroga a quanto stabilito all'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è prevista la possibilità di corrispondere un gettone di presenza ricompreso nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis può trovare applicazione a far data dall'entrata in vigore dell'art. 9 della l.r. 8/2013."

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è aggiunta la seguente:

"c-bis) la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale"

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei

rispettivi bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità."

3. All'alinea del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 1/2000 dopo le parole "d'intesa con gli enti locali" sono aggiunte le seguenti " , aggregati nel consorzio di cui all'art. 8"

4. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1/2000 le parole "Per l'acquisizione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti "Acquisita l'intesa"

5. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente: "1-bis. Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione."

6. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 è sostituita dalla seguente "Agenzia della mobilità piemontese"

7. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 le parole "metropolitano torinese" sono sostituite dalle seguenti "regionale" e le parole "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

8. Al comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 le parole "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" sono sostituite dalle seguenti "Agenzia della mobilità piemontese" ed è aggiunto, al termine del comma, il seguente periodo "Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro."

9. Dopo il comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

"1-ter. Il consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della presente legge."

10. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 le parole "relative all'ambito metropolitano." sono soppresse e sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti "Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'art. 4, comma 5."

11. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Si intende con programmazione non solamente la pianificazione degli itinerari delle varie linee di trasporto pubblico, bensì anche il numero di corse giornaliere per ciascuna linea e gli orari delle stesse.

2-ter. La possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto attraverso una programmazione coordinata costituisce una linea guida della programmazione stessa. Le variazioni di orari o modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall'Agenzia per la mobilità piemontese, previa consultazione di tutti i soggetti consorziati interessati dal servizio stesso.



2-*quater*. Per i membri del consorzio di cui al comma 2, incluso l'eventuale consiglio di amministrazione, non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.”.

12. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 1/2000 dopo le parole “La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti” sono inserite le seguenti “aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese”.

14. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 1/2000 dopo le parole “La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti” sono inserite le seguenti “aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese”.

15. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 1/2000 le parole “e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea” sono soppresse.

16. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'art. 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge.”.

17. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 1/2000 dopo le parole “relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale” sono inserite le seguenti “con preferenza per quelli su rotaia a basso impatto di emissioni di scarico e per l'arredo di linea.”.

18. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

“2.01. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato”.

19. Alla lettera *i*) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte le seguenti parole “I soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;”.

20. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

“1. L'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.”.

21. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti parole “e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto.”.

22. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti parole “, inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso.”.

23. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 1/2000 sono aggiunti i seguenti:

“6-*bis*. Al fine di incrementare l'utenza e rendere facilmente consultabile la disponibilità di servizio pubblico, è istituito un portale internet di infomobilità dove verificare i servizi disponibili in un determinato momento e poter pianificare un itinerario a livello regionale, con dettaglio di costi e tempi di percorrenza.

6-*ter*. Al fine di garantire migliore rapporto tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico, l'azienda espletante il servizio, attraverso il suo personale di servizio o tramite comunicazione audio, è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli utenti sulle motivazioni di ritardi superiori a cinque minuti o disservizi che interessano la corsa. La Regione utilizza le informazioni così raccolte dagli utenti, tramite gli strumenti informatici a disposizione della Agenzia della mobilità piemontese e della Regione, come ulteriore indicatore per il monitoraggio del servizio.

6-*quater*. I servizi di infomobilità previsti al comma 6-*bis* devono essere integrati anche con gli esistenti servizi di mappe on line ed essere disponibili come applicazioni per i principali sistemi operativi mobili.”.

24. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 1/2000 dopo le parole “contratti di servizio di cui all'art. 10.” sono aggiunte le seguenti “Le aziende di trasporto dotate di sistema di bigliettazione elettronica BIP (Biglietto Integrato Piemonte) devono fornire i dati raccolti nel formato e con il protocollo individuati con apposito provvedimento della Regione.”.

25. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Sono previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio.”.

26. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

“4. La verifica della ripartizione è stabilita dalla Regione a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma, nonché dell'aumento o diminuzione dell'utenza sulla base della qualità del servizio offerto, che può essere effettuato per decisione unilaterale della Regione e almeno una volta ogni tre anni.”.



27. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La programmazione e conseguente erogazione di fondi ai titolari di contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico, avviene sulla base dell'utenza potenziale, definita da analisi basate su un modello uniforme e scientifico. La programmazione può essere confermata o rivista a costi invariati in seguito all'analisi dei dati pervenuti relativi al monitoraggio dell'utenza.”

28. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo di provincia e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, sviluppa un sistema di monitoraggio, omogeneo sul territorio regionale, per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale. Il sistema di monitoraggio è finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati ed è alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonché per la valutazione e il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori.”

29. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e ad ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio caricati su supporto elettronico.

2-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto degli obblighi di validazione di cui al comma 2-bis, è pari a due volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria. Per i titoli di viaggio il cui periodo di validità è determinato solo a seguito della prima validazione, la sanzione, per mancata prima validazione, è regolata dal precedente comma 2.

2-quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale devono restituire ai propri clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, sotto forma di premialità, almeno il 70 per cento degli incassi dovuti all'applicazione delle sanzioni regolate dal precedente comma 2-ter. Le norme di validazione e le forme di premialità devono essere riportate all'interno dei contratti di servizio e portate a conoscenza del pubblico, da parte delle aziende, in modo chiaro e permanente.”

30. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

31. Dopo il comma 5-bis dell'art. 22 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

“5-ter. Gli affidamenti dei contratti di trasporto pubblico locale urbano ad aziende pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2014 possono essere prorogati o

rinnovati fino alla data di conclusione dei procedimenti di gare da parte delle province, purché a tale data detti affidamenti non risultino in regime di proroga oltre i termini contrattuali.”

32. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro il 31 marzo 2015 non hanno aderito al consorzio di cui all'art. 8.”

33. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 1/2000 le parole “agli enti locali” sono sostituite dalle seguenti “all'Agenzia della mobilità piemontese”.

34. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Le risorse previste nei capitoli di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.”

35. Il comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. L'art. 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

“Art. 40-quater (Pareri obbligatori). — 1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

2. Il parere sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.



3. Il parere sul progetto di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto stesso alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.

5. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.”.

2. Il comma 3 dell'art. 40-*septies* della legge regionale 7/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del Collegio più anziano d'età.”.

3. Il comma 1 dell'art. 40-*undecies* della legge regionale 7/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità definita con deliberazione della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.”.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono inseriti i seguenti:

“3-*bis*. Le entrate derivanti dalle soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'art. 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata “Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti” al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.

3-*ter*. La Giunta regionale è autorizzata ad appor- tare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.”.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Il Piano socio-sanitario regionale prevede inoltre il coinvolgimento, nell'ambito della riorganizzazione degli immobili di edilizia sanitaria della rete ospedaliera e territoriale, anche di soggetti e capitali privati attraverso il ricorso al project financing, al leasing in costruendo, alla concessione d'uso o ad altre forme di finanziamento

compatibili con l'attività della pubblica amministrazione, previa autorizzazione con deliberazione della Giunta regionale.

1-*ter*. Le forme di contribuzione pubblica ai progetti di project financing non possono superare il limite del 50 per cento del valore dell'opera.

1-*quater*. Il contratto di finanziamento non può in ogni caso prevedere quale corrispettivo il ricorso all'affidamento in concessione di servizi sanitari ospedalieri.

1-*quinqies*. I progetti che prevedono il coinvolgimento di soggetti e capitali privati devono essere presentati ai cittadini mediante pubblicazione sui siti istituzionali della Regione e delle aziende sanitarie interessate.”.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni affidategli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

1-*ter*. L'organizzazione regionale è intesa a valorizzare gli apporti tecnici e la professionalità dei dipendenti e garantisce l'efficienza e la produttività delle strutture.”.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

“2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, con contratto di lavoro di diritto privato a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3.”.

2. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

“3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordina-



mento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.”.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18

1. Il comma 2-ter dell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

“2-ter. La gestione liquidatoria ha una durata definita con deliberazione della Giunta regionale. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale.”.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11) è sostituito dal seguente:

“2. Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.”.

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 24/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A 110 11 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 gennaio 2015

CHIAMPARINO

15R00143

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2014, n. 6.

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 - Parte I del 2 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)

1. Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende espresso, disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale di cui al comma 1.

3. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.



Art. 2.

Relazione della Giunta

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 31 marzo 2014

BURLANDO

15R00167

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2014, n. 7.

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 - Parte I del 2 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma statale delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,

contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Ai fini della presente legge, per agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, si intendono le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero l'attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

2. Sono, altresì, agenzie di viaggio e turismo le Online Travel Agency (OLTA o OTA) ovvero le agenzie che esercitano la propria attività di agenzia esclusivamente on line. L'attività delle Online Travel Agency è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento delle agenzie di viaggio e turismo e del commercio elettronico.

Art. 3.

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970).

2. E' attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti al comma 4.

3. Nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l'organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.

4. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.

5. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:

a) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;



b) accoglienza di clienti, con proprio personale qualificato, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto e nelle strutture turisticoricettive;

c) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) informazione e propaganda di iniziative turistiche, culturali e/o concernenti eventi e spettacoli;

e) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto, con e senza conducente;

h) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito, cambio di valuta, servizio di money transfert, secondo le vigenti disposizioni di legge;

i) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;

j) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi;

k) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni e di merchandising relativo alle attività svolte;

l) organizzazione di viaggi con annesso vendite promozionali;

m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;

n) organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni non commerciali.

6. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti, posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio.

7. Le agenzie possono prestare la propria attività e prenotare e vendere biglietti e prodotti turistici, fuori sede, in occasione di spettacoli, mostre, borse, fiere o manifestazioni simili.

Art. 4.

Uffici di biglietteria

1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, è delegato alle province competenti per territorio.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le province possono stipulare protocolli d'intesa con gli organi di polizia locale allo scopo di subdelegare a questi ultimi funzioni ispettive e di controllo finalizzate alla repressione dell'abusivismo.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 7.

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale opera l'agenzia, in quanto sussistano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato TULPS.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento di quanto previsto dalla presente legge.

4. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione.



5. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea è subordinato al nullaosta dello Stato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

7. L'apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che s'intendono adibire a sede secondaria. La comunicazione, in particolare, dovrà indicare:

a) la denominazione e la ragione sociale dell'agenzia di viaggi principale;

b) la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggi principale e la copia dell'appendice dell'assicurazione, di cui all'articolo 11, che attesti che l'assicurazione sia stata estesa all'attività della sede secondaria;

c) l'ubicazione dei locali;

d) le generalità del titolare dell'agenzia principale, persona fisica o giuridica; per le società si dovrà indicare l'esatta denominazione, la ragione sociale e il legale rappresentante.

8. La mancanza dei requisiti di cui al comma 7 comporta la chiusura delle sedi secondarie sino alla regolarizzazione degli stessi.

9. La Provincia, entro trenta giorni dal rilascio di nuove autorizzazioni o dall'apertura di sedi secondarie, inserisce sul sistema Infotrav (Informazione in tempo reale sulle agenzie di viaggio) i dati relativi alle nuove autorizzazioni o all'apertura di sedi secondarie.

10. La chiusura definitiva dell'attività di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi principale, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, alla Provincia territorialmente competente che, a sua volta, provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'aggiornamento del sistema Infotrav di cui al comma 9.

Art. 8.

Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, da inoltrarsi alla Provincia tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, deve contenere:

a) le complete generalità dell'imprenditore o del legale rappresentante in caso di società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) la denominazione prescelta;

d) l'ubicazione dei locali di esercizio;

e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS;

f) il nominativo del direttore tecnico secondo quanto previsto dall'articolo 13.

2. Le agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA) devono, altresì, allegare alla domanda di cui al comma 1, con l'esclusione dell'ubicazione dei locali di esercizio:

a) certificazione o attestato, rilasciato dal Registro (Registro.it), competente in materia di anagrafe dei domini Internet italiani, a favore del titolare dell'autorizzazione richiesta;

b) nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare;

c) ubicazione della residenza o della sede legale, che devono essere comunque in Italia o in un altro Stato membro della UE;

d) elenco delle attrezzature utilizzate per la gestione on line dei servizi.

3. La Provincia adotta l'atto finale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. Le agenzie aperte al pubblico devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, mentre le OLTA o OTA devono pubblicarla sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della propria attività.

5. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:

a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;

b) insegne visibili che specificino la denominazione e l'attività svolta;

c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

Art. 9.

Variazioni delle condizioni

1. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di presentare domanda alla Provincia per ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. La cessione o l'affitto, per atto tra vivi o a causa di morte, di impresa o di suo ramo esercente attività di agenzia di viaggio e turismo comportano il cambio di titolarità, a favore degli aventi causa, che devono ottenere una nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, per la quale sono da presentare unicamente i documenti relativi ai requisiti del nuovo titolare. L'autorizzazione può essere rilasciata purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di cambio, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il cambio di titolarità a seguito di modificazione societaria, la sostituzione del legale rappresentante, la modificazione della denominazione dell'agenzia, della ragione sociale, il trasferimento dei locali di esercizio in ambito regionale, la sostituzione del direttore tecnico



comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce alla stessa che viene comunicata alla Provincia competente secondo quanto disposto al comma 4.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, deve essere presentata immediata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla Provincia competente. La presentazione della domanda consente la prosecuzione dell'attività sino all'accoglimento o al rigetto della stessa da parte della Provincia che avviene entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi inutilmente sei mesi.

Art. 10.

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.

2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

TITOLO III

TUTELA DELL'UTENTE

Art. 11.

Garanzia assicurativa

1. L'agenzia deve stipulare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'articolo 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo. La Provincia acquisisce l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Provincia copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispose i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.

Art. 12.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dal Codice del Turismo e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.

3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.

5. E' fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini sia tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.

6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV


RESPONSABILITA' TECNICA

Art. 13.

Responsabile e direttore tecnico

1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.

2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e dall'articolo 20 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo.



3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione.

4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.

5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, quando chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

Art. 14.

Elenco regionale dei direttori tecnici

1. La Regione tiene l'elenco dei direttori tecnici abilitati.

2. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:

a) coloro che, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, conseguano l'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 13;

b) coloro che risultino iscritti nell'elenco regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso della qualifica di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco devono presentare domanda alla Regione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento. La Regione assume il relativo atto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 15.

Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri

1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate, abbiano necessità di utilizzare le figure professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

2. Le agenzie, nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente.

Art. 16.

Registro delle agenzie di viaggio e turismo

1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. Esso costituisce, ad ogni effetto della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, ad esercitare l'attività di cui all'articolo 3.

2. Per ogni agenzia registrata sono indicati: la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, gli estremi dell'autorizzazione.

3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.

4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

TITOLO V

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 17.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio del viaggio, anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo. Rimane esclusa ogni attività d'intermediazione e di vendita al pubblico.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:

- a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
- b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;
- c) le generalità del legale rappresentante;
- d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
- e) l'iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.



3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.

4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'Allegato 1 al Codice del Turismo e dal d.lgs. 206/2005.

5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:

a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;

b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;

c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.

6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie. Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di tre mesi dall'inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.

10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.

11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.

13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.

14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentino carattere turistico.

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 18.

Sanzioni amministrative. Decadenza

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della l. 689/1981, si applicano le norme del presente articolo.

2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e agli articoli 13 e 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.

5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 ad euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza.

6. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.



7. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 7, commi 7 e 10, 9 comma 1, 11 e 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, lo schema tipo di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo cui all'articolo 8.

2. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'articolo 16.

3. Le associazioni di cui all'articolo 17, comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano in regola con gli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, devono inviare la dichiarazione prevista dal l'articolo 17, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Rapporti finanziari. Delega

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge è riconosciuto a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);

b) la legge regionale 5 novembre 1999, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));

c) l'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 44 (Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));

d) l'articolo 60 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 aprile 2014

BURLANDO

15R00168

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2015, n. 2.

Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse.

2. Per piccoli impianti per la produzione di energia idroelettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW (piccola derivazione).

3. Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW (media derivazione).

4. Gli articoli 15 e 15-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, si applicano, per quanto di ragione, ai piccoli e medi impianti.



Art. 2.

Competenze

1. La Giunta provinciale stabilisce:
 - a) le linee guida tecniche sulle domande nonché sui dati e documenti da produrre a corredo delle stesse;
 - b) i fondi di compensazione di cui ai commi 2 e 3, con le relative modalità di pagamento, i relativi settori di intervento e il monitoraggio del loro corretto utilizzo, d'intesa con il Consiglio dei comuni;
 - c) le linee guida per la determinazione dell'indennizzo al concessionario uscente;
 - d) le direttive circa le modalità e la periodicità delle verifiche di sicurezza.
2. I fondi di compensazione devono essere destinati a:
 - a) misure a favore dell'ecosistema idrico di riferimento, tali misure vanno considerate come prioritarie;
 - b) misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale dell'approvvigionamento energetico;
 - c) misure a favore della natura, del paesaggio e dell'ecosistema;
 - d) misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali nonché di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali;
 - e) misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e a favore degli adattamenti ai cambiamenti climatici;
 - f) misure per il miglioramento dell'efficienza energetica;
 - g) misure nell'ambito della tutela tecnica dell'ambiente.
3. Le misure volte a prevenire e mitigare gli effetti negativi direttamente connessi al progetto sull'ambiente non sono considerate come fondi di compensazione.
4. L'assessore provinciale/L'assessora provinciale all'energia:
 - a) nomina la commissione di valutazione di cui all'art. 9, che rimane in carica per quattro anni;
 - b) rilascia le concessioni per piccole e medie derivazioni;
 - c) rilascia il nulla osta per la cessione di piccole e medie derivazioni.
5. Il direttore/La direttrice dell'Agenzia provinciale per l'ambiente stabilisce le modalità di comunicazione dei quantitativi di energia prodotta.
6. In deroga all'art. 31, comma 2, della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.
7. Gli atti amministrativi adottati dai competenti organi sono definitivi.
8. Il termine massimo del procedimento non può superare 330 giorni.

Art. 3.

Domanda

1. La domanda per il rilascio di una concessione è presentata al competente ufficio dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominato ufficio competente, corredata della documentazione indicata nelle linee guida tecniche e comprendente, per le domande per medie derivazioni, l'offerta per il contributo economico destinato a favore della collettività nella misura minima di 38 euro per kW di potenza nominale media annua.
2. Il soggetto che presenta per primo la domanda è considerato il promotore.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'ufficio competente verifica la conformità della stessa e la completezza della documentazione allegata.
4. Qualora la domanda non sia in contrasto con le disposizioni vigenti del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque e la documentazione sia completa, è avviata una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione. L'ufficio competente pubblica sulla Rete civica dell'Alto Adige i seguenti dati ricavati dalla domanda:
 - a) dati personali: dati del promotore e data in cui è presentata la domanda;
 - b) dati tecnici: le quote e i punti in cui si trovano le opere di presa e di restituzione, la tipologia e il nome del corso d'acqua derivato, la tipologia e il nome del corso d'acqua nel quale ha luogo la restituzione, la differenza di quota e la quantità massima di acqua che si prevede di derivare.
5. Dopo la presentazione della prima domanda e fino alla pubblicazione della stessa tutte le altre domande sul tratto interessato vengono considerate domande concorrenti da integrare e completare ai sensi dell'art. 4. Se la prima domanda non può essere pubblicata, la domanda successiva viene considerata prima domanda.

Art. 4.

Domande concorrenti

1. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento possono essere presentate domande in concorrenza, corredate di tutta la documentazione richiesta nelle linee guida tecniche e da consegnare in una busta chiusa.
2. Per le domande per medie derivazioni le offerte per i fondi di compensazione sono da inserire in busta chiusa separata, da inserirsi nella busta di cui al comma 1.
3. Nello stesso termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione il promotore della prima domanda deve presentare la documentazione ai sensi dei commi 1 e 2.



Art. 5.

Ammissione

1. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione l'ufficio competente valuta la completezza delle domande pervenute e della relativa documentazione progettuale.

2. Le domande ritenute complete sono ammesse dall'ufficio competente alla procedura di selezione ed il relativo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 giorni, sulla Rete civica dell'Alto Adige.

3. Le domande incomplete sono archiviate dall'ufficio competente.

Art. 6.

Sopralluogo

1. Nel provvedimento di cui all'art. 5, comma 2, sono inoltre fissati il luogo, il giorno e l'ora del sopralluogo.

2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione.

3. L'ufficio competente può differire la data del sopralluogo, se i siti da esaminare non sono accessibili o la situazione meteorologica non lo permette; in tal caso il relativo termine è sospeso.

4. Al sopralluogo sono invitati il richiedente o i richiedenti o i loro delegati e gli uffici della Conferenza dei servizi.

5. Per le medie derivazioni sono invitati al sopralluogo anche i proprietari tavolari dei diritti reali interessati.

6. Nel caso in cui la notificazione individuale dell'invito risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari e titolari di diritti reali o sia difficile l'identificazione di tutti, la pubblicazione di cui all'art. 5, comma 2, avviene per la durata di 30 giorni sulla Rete civica dell'Alto Adige e anche per pubblica affissione all'albo dei comuni interessati.

7. Al sopralluogo può partecipare chiunque.

Art. 7.

Osservazioni

1. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 2, e fino a 30 giorni successivi alla data del sopralluogo, gli interessati possono prendere visione delle domande pervenute e dei relativi progetti.

2. Nel periodo di cui al comma 1 è possibile presentare per iscritto all'ufficio competente eventuali osservazioni e prese di posizione.

3. Nel periodo di cui al comma 1 i comuni rivieraschi interessati possono far pervenire all'ufficio competente un proprio parere relativamente ai progetti presentati.

Art. 8.

Conferenza dei servizi

1. Le domande ammesse sono sottoposte alla procedura cumulativa prevista dall'art. 28 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

2. Nei casi in cui sia necessario un parere o un'autorizzazione della Ripartizione provinciale opere idrauliche, la Conferenza dei servizi è integrata da un/una rappresentante di tale ripartizione.

3. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e all'art. 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è necessario il parere preventivo della commissione edilizia comunale.

4. Fatta salva la conformità con i vincoli paesaggistici, non trova applicazione l'art. 8, comma 3, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

5. I richiedenti e i comuni interessati vengono invitati alla seduta della Conferenza dei servizi e sentiti in merito.

6. Qualora la Conferenza dei servizi debba esaminare unicamente domande per piccole derivazioni, la seconda fase di valutazione di cui all'art. 9 non avrà luogo e non sussisterà l'interesse pubblico per attivare una procedura espropriativa delle superfici interessate.

7. Se nella Conferenza dei servizi vengono trattate domande per piccole e medie derivazioni, ma sono giudicate positivamente solo le domande per piccole derivazioni, si applica il comma 6.

8. Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.

9. La Conferenza dei servizi attribuisce alle richieste valutate positivamente fino a un massimo di 40 punti.

Art. 9.


Valutazione

1. Le domande giudicate positivamente dalla Conferenza dei servizi sono valutate a maggioranza semplice, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione e dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché dell'uso efficiente delle risorse, da una commissione composta da:

- a) il Direttore/la Direttrice dell'ufficio competente, che la presiede;
- b) un/una rappresentante della Ripartizione provinciale economia;
- c) un/una rappresentante del Consiglio dei comuni.

2. La commissione di valutazione, previa apertura della busta chiusa contenente l'offerta relativa ai fondi di compensazione previsti, valuta:

- a) la qualità tecnico-innovativa dei progetti presentati, nella misura di 12 punti;
- b) la qualità economico-energetica dei progetti presentati, nella misura di 24 punti;



c) l'apporto del contributo economico destinato a prestazioni a favore della collettività nei comuni rivieraschi, nella misura di 24 punti.

La totalità dei punti è data dalla somma delle valutazioni nei singoli settori e la richiesta con il numero di punti più elevato riceve l'aggiudicazione.

3. Qualora la Conferenza dei servizi abbia valutato positivamente domande sia per piccole che per medie derivazioni, la commissione di valutazione considera solamente le medie derivazioni, considerato il prioritario interesse pubblico e l'uso più efficiente delle risorse, fatta eccezione per le piccole derivazioni per l'approvvigionamento idroelettrico per strutture abitative, rifugi e malghe, per le quali l'allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevole dal punto di vista tecnico o economico.

4. La commissione di valutazione determina il progetto vincitore entro 45 giorni dalla ricezione del parere della Conferenza dei servizi.

Art. 10.

Pubblica utilità

1. Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell'energia prodotta sono considerate, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili.

2. Sono considerate infrastrutture indispensabili per l'esercizio di una centrale idroelettrica per la produzione di energia elettrica in particolare:

- a) gli impianti per la derivazione e la restituzione dell'acqua;
- b) i dissabbiatori;
- c) le condotte;
- d) la centrale e le necessarie pertinenze;
- e) gli elettrodotti dalla centrale al punto di consegna in rete, nonché i cavi per la trasmissione dati e per la gestione;
- f) le strade d'accesso.

Art. 11.

Espropriazione, imposizione di servitù coattive e occupazione

1. Entro nove mesi dalla comunicazione dell'aggiudicazione della media derivazione l'aggiudicatario può chiedere, in caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici attraverso trattative dirette con i proprietari tavolari dei fondi interessati, all'Ufficio provinciale espropri l'espropriazione, l'imposizione di servitù coattive o l'occupazione necessaria per la posa, la messa in opera e la manutenzione delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi di trasmissione dati.

2. Prima che la procedura di cui al comma 1 sia avviata, l'aggiudicatario e i proprietari tavolari delle superfici interessate devono esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

3. Qualora la conciliazione non si concluda entro 60 giorni, si procede d'ufficio all'esproprio, all'imposizione di servitù coattive o all'occupazione.

4. Il procedimento per l'espropriazione o per l'imposizione di una servitù, riguardante le superfici necessarie alle infrastrutture indispensabili di cui all'art. 10, è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per le superfici di proprietà pubblica o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore.

Art. 12.

Indennità di espropriazione

1. Al proprietario titolare delle superfici da espropriare per la costruzione delle infrastrutture di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b) e d) nonché, qualora necessario, anche lettera f), spetta per l'esproprio un'indennità il cui valore è calcolato nel modo seguente: $\text{indennità} = 0,035 \times \text{potenza nominale (kW)} + \text{prezzo di base (€/mq)}$. Il prezzo di base corrisponde alla media provinciale dei valori massimi dei prezzi per i terreni produttivi a livello comunale.

Art. 13.

Esercizio della servitù

1. L'imposizione di servitù per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 10, comma 2, lettere c) ed e), per le quali il concessionario deve versare al proprietario titolare della superficie un'indennità per la durata della concessione, che deve essere versata nuovamente in caso di rinnovo, conferisce al concessionario i seguenti diritti:


a) la posa delle condotte e delle linee elettriche, dei cavi per la trasmissione dati e per la gestione impianti in conformità al progetto approvato;

b) l'accesso, anche con i mezzi e i macchinari occorrenti, alle aree per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione necessari agli impianti.

2. Al proprietario titolare spetta inoltre un'indennità quale corrispettivo per il ridotto raccolto ottenuto in seguito ai lavori di costruzione o di manutenzione necessari, nonché per altri danni eventualmente causati dall'utilizzo delle superfici interessate.

3. Salvo lavori urgenti e non differibili, l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione è comunicata al proprietario 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.

4. L'indennità per l'imposizione di servitù di cui al comma 1 corrisponde al 30 per cento della media provinciale dei valori di riferimento superiori previsti nei comuni per le aree destinate a zone produttive di cui all'art. 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.



Art. 14.

Durata della servitù

1. La servitù è legata alla durata della concessione. Con il rinnovo della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla servitù passano al concessionario entrante, che diventa responsabile della loro corretta applicazione.

2. La servitù cessa, qualora:

- a) la concessione decada e non venga rinnovata;
- b) il concessionario non adempia agli obblighi derivanti dalla servitù e la concessione non venga rinnovata;
- c) i siti degli impianti vengano cambiati.

3. Se la servitù cessa, il concessionario uscente deve ripristinare lo stato originale dei luoghi interessati.

Art. 15.

Disponibilità dei fondi per piccole derivazioni

1. I piccoli impianti di cui all'art. 1, comma 2, non sono considerati di pubblica utilità ai fini della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Il titolo giuridico con il quale si dimostra la disponibilità dei fondi per la costruzione e la messa in esercizio di piccole derivazioni deve essere prodotto all'ufficio competente al più tardi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione della Conferenza dei servizi.

2. Qualora il titolo non sia prodotto nel termine di cui al comma 1, la domanda è archiviata dall'ufficio competente.

Art. 16.

Concessione

1. Una volta accertata la disponibilità dei fondi e, se necessario, previo espletamento della procedura VIA, è rilasciata la concessione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto.

2. Qualora non venga redatto un disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario, le prestazioni a favore della collettività e i dati tecnici dell'impianto sono riportati nella concessione.

3. La concessione è rilasciata per una durata di 30 anni.

4. La concessione per piccole o medie derivazioni è pubblicata per estratto sulla Rete civica dell'Alto Adige.

Art. 17.

Dichiarazione di inizio lavori

1. Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori il concessionario comunica ai comuni territorialmente competenti l'inizio dei lavori, presentando la concessione e la documentazione progettuale.

2. I comuni vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 18.

Cauzione

1. A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni inerenti alla costruzione dell'impianto, il concessionario deve costituire una cauzione ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, di almeno 100,00 euro per kW di potenza nominale media annua.

2. Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, delle risorse naturali e sulle foreste.

3. La concessione acquisisce validità solamente dopo la costituzione della cauzione.

4. Qualora il concessionario non abbia eseguito i lavori secondo le prescrizioni inerenti alla costruzione dell'impianto, i fondi per il rifacimento di tali lavori possono essere prelevati in toto o in parte dal deposito cauzionale.

5. La cauzione è svincolata dall'ufficio competente, dopo che con il collaudo è stato accertato che le prescrizioni inerenti alla costruzione dell'impianto sono state rispettate e le aree sono state ripristinate e restituite al proprietario in modo regolare.

Art. 19.

Modifiche

1. Dopo il rilascio della concessione il progetto tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi modifiche riferite alle seguenti infrastrutture:

- a) la posizione della centrale (entro il raggio di 15 metri dal centro originario dell'edificio);
- b) le opere di presa e di restituzione dell'acqua (entro 10 metri dal luogo originario);
- c) il tracciato delle condotte a pressione (scarti fino ad un massimo di 10 metri dall'asse longitudinale definito).

2. Le lievi modifiche di cui al comma 1 sono ammesse solo a condizione che il tracciato rimanga sullo stesso lato orografico del corpo idrico, come previsto dal progetto, e che esse non interessino superfici sottoposte a vincoli di tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non aumentino i potenziali rischi naturali.

3. Qualsiasi modifica va comunicata al comune competente.

4. Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, all'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d'acqua concessa o riconosciuta, all'estensione del periodo di utilizzo e allo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.



Art. 20.

Collaudo

1. Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in base alle caratteristiche tecniche progettuali approvate e alle prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo nei limiti indicati all'art. 19. Il richiedente trasmette la documentazione del collaudo corredata del progetto relativo allo stato finale dei lavori all'ufficio competente 15 giorni prima della messa in servizio dell'impianto.

2. Se in fase di collaudo vengono riscontrate difformità sostanziali in relazione al progetto approvato, l'impianto non può essere messo in servizio.

3. L'ufficio competente può eseguire controlli di propria iniziativa e in qualsiasi momento.

Art. 21.

Rinnovo di concessioni per medie derivazioni

1. Le concessioni per medie derivazioni vengono in ogni caso nuovamente bandite dopo la loro scadenza, ad eccezione delle cooperative storiche di cui all'art. 23.

2. Il titolare della concessione per una media derivazione ne chiede il rinnovo all'ufficio competente non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della stessa.

3. A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente rispetto a un altro utilizzo del corso d'acqua, che sia incompatibile con il suo utilizzo a fini idroelettrici, l'ufficio competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo da parte del concessionario uscente entro i termini previsti, la concessione è bandita d'ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare.

4. Anche in caso di revoca o di rinuncia alla concessione l'ufficio competente può procedere a bandire una gara per il rinnovo della stessa.

5. Nel bando di gara è indicato quanto segue:

a) l'indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell'impianto che verranno trasferite al futuro concessionario;

b) la quantità d'acqua media e massima derivabile e la quantità d'acqua residua da preservare nel tratto oggetto della derivazione, in base alle indicazioni dei piani di settore e alle esperienze acquisite nel corso degli ultimi anni di attività e ai loro effetti sull'ecosistema idrico;

c) l'ammissibilità di domande che prevedono la sotensione dell'impianto esistente.

6. Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell'Alto Adige. Le domande devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 4 e corredate di tutta la documentazione richiesta dalle linee guida tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

7. Le domande ammesse sono trattate ai sensi degli articoli 5 e seguenti.

8. Nel caso in cui più domande ottengano la stessa valutazione da parte della commissione di valutazione, al concessionario uscente spetta un titolo preferenziale, qualora la sua domanda rientri tra queste.

9. Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l'impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

10. La centrale e il parco macchine passano al nuovo concessionario. I beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

Art. 22.

Determinazione dell'indennizzo

1. L'indennizzo di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), è determinato tenendo conto del valore di mercato dei beni e degli investimenti fatti per gli stessi e non ammortizzati nel corso della concessione.

2. L'ammontare dell'indennizzo viene concordato tra il concessionario uscente e la Provincia e fissato in base alle apposite linee guida.

3. Qualora la provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, l'ammontare dell'indennizzo spettante a quest'ultimo viene fissato da un collegio di tre esperti/esperte di comprovata competenza in materia. Ciascuna parte nomina un esperto/un'esperta; il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata di comune accordo tra la Provincia e il concessionario uscente. Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata dal/dalla presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

4. Ciascuna parte si fa carico dell'onorario del proprio esperto/della propria esperta. Le spese per l'onorario del terzo esperto/della terza esperta sono suddivise in parti eguali tra la Provincia e il concessionario uscente.

5. Entro 60 giorni dalla loro nomina, gli esperti incaricati/le esperte incaricate presentano all'ufficio provinciale competente la loro stima peritale relativa al valore di mercato dei beni.

Art. 23.

Imprese elettriche integrate e cooperative storiche

1. Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, sono imprese elettriche le persone fisiche o giuridiche — esclusi i clienti finali — che svolgono almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica e che espletano i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a tali funzioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi imprese elettriche integrate, qualora esse fungano da imprese integrate verticalmente od orizzontalmente secondo la direttiva 2009/72/CE.



3. Le imprese elettriche integrate che forniscono meno di 5.000 clienti allacciati o che forniscono piccole reti di distribuzione isolate adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili. Si applica il regime previsto dal Titolo VII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM.

4. Le concessioni per medie derivazioni che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, e successive modifiche, possono essere rinnovate direttamente dall'assessore/assessora provinciale competente. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.

5. Anche nel caso di cui al comma 4, le quantità d'acqua derivabili sono definite dall'ufficio competente in base alle indicazioni dei piani di settore e alle informazioni disponibili.

6. Nella dichiarazione d'interesse le cooperative storiche indicano le prestazioni da erogare a favore della collettività nei comuni rivieraschi e rendono conto della loro realizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 24.

Rinnovo di concessioni per piccole derivazioni

1. Il rinnovo della concessione per una piccola derivazione può essere richiesto non prima di un anno e al più tardi sei mesi prima della relativa scadenza.

2. La concessione è rinnovata dall'assessore provinciale/assessora provinciale all'energia, ove non sussistano nuovi elementi contrari, interessi pubblici superiori o nuove questioni a favore di un utilizzo più ecocompatibile del corso d'acqua, ostativi al rinnovo.

3. Per il rinnovo della concessione è richiesto il parere dell'ufficio provinciale competente per la tutela delle acque, che può imporre vincoli ritenuti necessari ai fini di un utilizzo ecocompatibile delle risorse idriche e che può in particolare prescrivere degli adeguamenti alla quantità di acqua residua.

Art. 25.

Monitoraggio

1. Il titolare di una concessione per una media derivazione presenta, a cadenza triennale, ai comuni rivieraschi e all'ufficio competente una relazione sulle prestazioni erogate a favore della collettività.

2. Il titolare di una concessione comunica all'ufficio competente, secondo le modalità previste, la quantità di energia elettrica prodotta.

Art. 26.

Verifiche e sicurezza

1. Il titolare di una concessione esegue la manutenzione tecnica dei suoi impianti in modo tale che ne siano sempre garantite la funzionalità e la sicurezza e che da essi non derivi nessun pericolo.

Art. 27.

Modifica e revoca

1. Le prescrizioni tecniche della concessione possono essere modificate o integrate, qualora sia necessario per la tutela del suolo, delle acque, dell'ambiente, della natura o del paesaggio o nell'interesse pubblico in generale.

2. Ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e dell'art. 13 del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, la concessione può essere modificata o revocata in tutto o in parte in caso di incompatibilità con lo stato ecologico dei corsi d'acqua interessati o con l'approvvigionamento di acqua potabile.

3. Dalla modifica o dalla revoca della concessione non deriva nessun obbligo di indennizzo a carico della Provincia, eccezion fatta per l'adeguamento dei canoni dovuti.

Art. 28.

Sottensioni

1. Nel caso in cui una domanda di concessione per un'utilizzazione d'acqua risulti incompatibile con utenze meno importanti ma già legittimamente costituite o concesse, la nuova concessione può essere rilasciata, a condizione che essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico.

2. Prima del rilascio della nuova concessione l'ufficio competente sente i titolari dell'utenza sottesa.


3. Nei casi previsti dal comma 1 il nuovo concessionario fornisce agli utenti preesistenti, per tutta la durata dell'originaria concessione, una corrispondente quantità d'acqua ovvero, nel caso di sottensione di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente avuta a disposizione dall'utente preesistente.

4. Il nuovo concessionario provvede a proprie cure e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

5. Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo concessionario un importo pari al canone di concessione e alla relativa addizionale regionale che avrebbero dovuto versare in favore della provincia.

6. Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova concessione.

7. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il nuovo concessionario non è tenuto alla fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest'ultima in base alle norme sulle espropriazioni.



8. La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai fini dell'applicazione del comma 7 è attribuita in via esclusiva all'ufficio competente e in nessun caso al nuovo concessionario.

Art. 29.

Rinuncia

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all'ufficio competente, contenente il codice identificativo della concessione e una dichiarazione sullo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione, condotte a pressione, turbine ed edificio di produzione.

2. L'ufficio competente invia al concessionario rinunciario una comunicazione di presa d'atto della rinuncia e valuta la possibilità di un nuovo affidamento della concessione. Nel caso di un nuovo affidamento il concessionario uscente ha diritto ad una compensazione determinata in base all'art. 22.

3. Qualora la concessione non venga più riassegnata, l'ufficio competente impartisce al concessionario uscente le prescrizioni ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.

4. L'obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia da parte dell'ufficio competente.

Art. 30.

Decadenza

1. L'impianto per la derivazione oggetto della concessione deve essere realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della relativa concessione.

2. In casi motivati il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni.

3. In caso di mancata realizzazione dell'impianto, la concessione decade e viene archiviata.

4. In caso di mancato esercizio dell'impianto, la concessione può essere annullata e, con indennizzo degli investimenti eseguiti, affidata ad altri interessati secondo la procedura di cui all'art. 21.

5. Il concessionario decade dal diritto di derivare e di utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:

a) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione, ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;

b) per il mancato rispetto delle prestazioni a favore della collettività, per il mancato rispetto delle prescrizioni per l'esercizio degli impianti, per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione e sulle verifiche delle opere, nonché per il ripetuto mancato rispetto del deflusso minimo vitale;

c) per il mancato pagamento o il pagamento parziale di oltre due annualità consecutive dei canoni previsti;

d) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta o per sub concessioni a terzi, anche parziali, senza il nulla osta;

e) per il mancato collaudo;

f) per il mancato adempimento, per due anni consecutivi, degli obblighi derivanti dalla servitù;

g) per danni gravi all'ambiente causati da un utilizzo degli impianti difforme da quanto previsto dal disciplinare di concessione.

6. La decadenza della concessione può essere dichiarata solo previa contestazione scritta al concessionario dei difetti riscontrati e degli inadempimenti rilevati, con contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine adeguato al caso di specie.

7. La decadenza della concessione è dichiarata dall'ufficio competente con provvedimento motivato e comunicata al concessionario.

Art. 31.

Smantellamento di impianti

1. Gli impianti oggetto di concessioni non rinnovate, revocate, annullate o dichiarate decadute e non più rilasciate, ovvero di concessioni oggetto di rinuncia da parte del concessionario, sono smantellati dal concessionario uscente a proprie spese.

2. Tutte le opere fuori terra (presa, restituzione, edifici, condotte in superficie) sono smantellate a regola d'arte e in conformità alle norme, e le superfici interessate sono ripristinate allo stato originario.

3. Il ripristino deve avvenire in modo tale da garantire l'originario uso dei fondi, senza alcuna limitazione.

4. Occorre inoltre garantire che le condotte sotterranee non causino più alcun pericolo, anche in termini di stabilità dei pendii.

Art. 32.

Vigilanza e controllo

1. Il controllo sull'applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione spetta alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, dalla Ripartizione provinciale foreste e dalla Ripartizione provinciale sviluppo del territorio, natura e paesaggio, nonché agli organi di controllo dei comuni.


2. Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

3. In caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica in assenza di concessione o di altro titolo legittimo, il direttore/la direttrice dell'ufficio competente dispone l'immediata interruzione della derivazione.

Art. 33.

Sanzioni amministrative

1. Chi contravviene all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.



2. Chi contravviene alla disposizione sul ripristino dello stato dei luoghi dopo la cessazione della servitù, di cui all'art. 14, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

3. Chi contravviene alla disposizione sulle lievi modifiche ammissibili di cui all'art. 19, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.

4. Chi contravviene all'obbligo di comunicazione al comune di cui all'art. 19, comma 4, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

5. Chi contravviene alla disposizione sulle difformità sostanziali di cui all'art. 20, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

6. Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all'art. 21, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

7. Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all'art. 24, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

8. Chi contravviene all'obbligo di presentazione di cui all'art. 25, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.

9. Chi contravviene all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 9.000,00 euro.

10. Chi contravviene alla disposizione sulle verifiche e sulla sicurezza di cui all'art. 26 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

11. Chi contravviene alle disposizioni sullo smantellamento degli impianti di cui all'art. 31 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 300,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

12. In caso di concessione per piccole derivazioni è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro chi:

- a) realizza opere di derivazione abusive;
- b) non rispetta la portata d'acqua residua prescritta;
- c) attua abusivamente varianti sostanziali a derivazioni;
- d) non osserva il periodo di utilizzo e la quantità d'acqua concessa.

13. La sanzione amministrativa di cui al comma 12 è triplicata per le medie derivazioni.

14. In caso di concessione per piccole derivazioni, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro chi:

- a) effettua varianti non autorizzate alle opere di derivazione;
- b) non osserva le prescrizioni generali e speciali della concessione;
- c) mantiene le opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare.

15. In caso di concessioni per medie derivazioni la sanzione amministrativa di cui al comma 14 va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Art. 34.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all'entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo di esperti sull'energia e le associazioni ambientaliste più rappresentative dell'Alto Adige, determina i tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall'utilizzo idroelettrico.

2. Alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni già pubblicate all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande di concessione per piccole e medie derivazioni, che all'entrata in vigore della presente legge sono ancora pendenti e non ancora pubblicate, saranno trattate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni della presente legge. I richiedenti devono esserne informati e, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, hanno il diritto di integrare i progetti presentati in base alle prescrizioni della presente legge.

4. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate.

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici» e della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica».

1. Il titolo della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche».

2. L'art. 1 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: «Art. 1. (*Ambito di applicazione*). — 1. La presente legge disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Piano di tutela delle acque, di cui all'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.



2. È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: «1-*ter*. In caso di piccoli e medi impianti per la produzione di energia idroelettrica, la cessione di azioni o quote di società partecipate direttamente o indirettamente dalla provincia, ad altri soci può avvenire al prezzo delle spese complessive di investimenti (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT, a condizione che gli stessi siano enti locali».

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) i numeri 1), 2) e 3) della lettera *c)* del comma 1, e i numeri 1), 2) e 3) della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 57-*bis* della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche;

b) il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche;

c) la lettera *a)* del comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono soppresse le parole: «, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico».

3. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell'Ufficio elettrificazione».

4. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «di parti di impianti idroelettrici e».

5. Al comma 1 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche».

Art. 37.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 26 gennaio 2015

KOMPATSCHER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 gennaio 2015, n. 3.

Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 dicembre 2014, n. 1523;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituita: «*g)* dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalità di cui all'art. 15, dalla quale risulta che l'area interessata, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell'esercizio, è immune secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe».

2. La lettera *h)* del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituita: «*h)* dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalità di cui all'art. 15, dalla quale risulta che l'area interessata, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell'esercizio, è immune, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe».

3. L'art. 15 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito: «Art. 15. (*Assenza di pericolo da frane e valanghe*). — 1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera *g)*, e all'art. 12, comma 1, lettera *h)* si deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione è accompagnata da una planimetria generale della zona, preferibilmente in scala 1:10.000 e comunque non inferiore a 1:25.000, in cui è segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto o dall'esperta.

2. La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive, la cui efficienza deve essere mantenuta nel tempo.

3. La sicurezza dell'esercizio è garantita, se, in caso di arresto prolungato dell'impianto, è possibile in ogni momento compiere le operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel relativo piano di evacuazione.

4. Se entro un anno dalla realizzazione dell'impianto, per motivi oggettivi, non si possono ultimare le opere protettive di cui al comma 2, l'Assessore o l'Assessora provinciale competente in materia di mobilità richiede



un apposito parere alla commissione valanghe territorialmente competente di cui alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7».

4. L'allegato G al decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 gennaio 2015

KOMPATSCHER

(Omissis).

15R00140

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 45.

Rendiconto generale per l'esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 - speciale - del 28 gennaio 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 11/5 del 25 novembre 2014;

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono e nel conto di bilancio allegato.

2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.

Capo I

CONTO FINANZIARIO

Sezione I

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art. 2.

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	€	3.908.529.246,42
dei quali riscossi e versati	€	3.084.557.743,69
e rimasti da riscuotere e versare	€	823.971.502,73

Art. 3.

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	€	3.904.548.948,37
dei quali pagati	€	3.122.295.468,58
e rimasti da pagare	€	782.253.479,79

Art. 4.

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2012 è determinato nel modo che segue:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo I		
Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione	€	2.722.739.181,48
Titolo II		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti	€	166.989.249,11
Titolo III		
Entrate extratributarie	€	43.616.774,74
Titolo IV		
Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	€	352.147.311,40



Titolo V		
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€	0,00
Titolo VI		
Entrate per contabilità speciali	€	623.036.729,69
Totale delle entrate accertate	€	3.908.529.246,42

SPESE IMPEGNATE

Titolo I		
Spese correnti	€	2.856.042.038,18
Titolo II		
Spese per investimenti	€	312.555.381,09
Titolo III		
Spese per rimborso prestiti	€	112.914.799,41
Titolo IV		
Contabilità speciali	€	623.036.729,69
Totale delle spese impegnate	€	3.904.548.948,37

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA

Entrate accertate	€	3.908.529.246,42
Spese impegnate formalmente	€	3.904.548.948,37
Avanzo	€	3.980.298,05

Sezione II

GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 5.

1. I residui attivi derivanti dal conto per l'esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite riscosse per complessivi	€	423.155.029,90
Partite rimaste da riscuotere per complessivi	€	2.458.083.450,07

Art. 6.

1. I residui passivi derivanti dal conto per l'esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite pagate	€	542.427.888,59
Partite rimaste da pagare	€	1.570.713.130,92

Art. 7.

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2011, è determinato in Euro 304.096.906,73.

2. I movimenti di cassa figurativi che conseguono all'applicazione dell'art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo sanitario nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

*Sezione III*RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2012
TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8.


1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2012 (art. 2)	€	823.971.502,73
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	€	2.458.083.450,07
Totale residui attivi	€	3.282.054.952,80

Art. 9.

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)	€	782.253.479,79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	€	1.570.713.130,92
Totale residui passivi	€	2.352.966.610,71



Sezione IV
RISULTATI GENERALI

Art. 10.

1. Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012 è determinato in € 1.233.185.248,82, come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012	€	461.107.490,31
Riscossioni 2012	€	3.507.712.773,59
Pagamenti 2012	€	3.664.723.357,17
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	€	304.096.906,73
Residui attivi al 31 dicembre 2012	€	3.282.054.952,80
Residui passivi al 31 dicembre 2012	€	2.352.966.610,71
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012	€	1.233.185.248,82

Art. 11.

1. È approvata la tabella «Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2012» riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di € 1.688.149.343,03.

2. Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati 2012 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.

Art. 12.

1. È approvato il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2012 allegato alla presente legge e corredato della comunicazione di riepilogo delle riscossioni e dei pagamenti riportati nel conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2012.

2. È approvata la Nota informativa sui derivati regionali allegata alla presente legge ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Capo II

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 13.

1. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 14.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Chieti, L'Aquila, Teramo per l'esercizio 2012.

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica (A.R.I.T.) per l'esercizio 2012.

Art. 16.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.) per l'esercizio 2012.

Art. 17.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia sanitaria regionale (A.S.R.) per l'esercizio 2012.

Capo III

CONTO DEL PATRIMONIO

Art. 18.

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio 2012 allegato alla presente legge e riportante le seguenti risultanze:

Totale attività	€	3.966.746.957,86
Totale passività	€	5.799.849.710,87
Passivo patrimoniale	€	1.833.102.753,01

Capo IV

NORME FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.T.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 2014

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00148



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 4 0 4 *

€ 3,00

